



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° **12** 17000242 del 21/12/2017 del Registro di Settore

N° 17002564 del 21/12/2017 del Registro Generale

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA allo scarico nel Torrente Petraro delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Petraro del Comune di Buonvicino (CS).
D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. N. 10/97.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii., tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

Considerato che:

- il Comune di Buonvicino nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Ciriaco Biondi nato a Buonvicino il 13/1/1956 e ivi residente in c/da Vizioso 73, ha trasmesso tramite pec istanza prot. n. 4410 del 9/11/2017 assunta agli atti di questo Ente prot.45884 del 14/11/2017 tendente ad ottenere l'Autorizzazione provvisoria allo scarico in oggetto;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa a questo Settore dal Comune di Buonvicino;

Considerato altresì che:

in data 23/11/2017 personale di questo Settore ha espletato il sopralluogo propedeutico al rilascio del provvedimento richiesto, così come previsto dal comma 11 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

Preso atto che

dalle risultanze favorevoli del sopralluogo esperito sull'impianto e dall'esame della documentazione agli atti, si evince la sussistenza delle condizioni tecniche ed amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso:

Vista, la documentazione in atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n°10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n°152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge n°241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n°615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto presidenziale n°17 del 17/7/2017.

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

DETERMINA

di Autorizzare in via provvisoria, ai sensi del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii e della L.R.10/97, lo scarico nel Torrente Petrarò delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in

località Petrarò nel Comune di Buovicino (CS) a servizio di una popolazione complessiva pari a 650 ab. nel punto di scarico avente coordinate geografiche X=1680146.94 Y=4851840.10 e, indicare quale titolare della presente autorizzazione il Sig. Ciriaco Biondi nato a Buovicino il 13/1/1956 e ivi residente in c/da Vizioso 73, in qualità di Sindaco pro tempore del medesimo Comune.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. Venga trasmessa a questo Ente, comunicazione della data di apertura dello scarico e, contestualmente, copia della richiesta trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento.
2. La presente autorizzazione è valida per un periodo di giorni 45 (*quarantacinque*) così come previsto dall'art. 19, comma 5, lett.b), della L.R. n°10/97, a far corso dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto 1, necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione e per il progressivo allineamento ai limiti indicati dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.
3. Dovranno essere trasmessi a questo Ente, a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo con cadenza ogni 15 (*quindici*) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, per verificare il rispetto dei limiti di cui alle Tabella 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. Relativamente alle suddette analisi, in accordo a quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte III del summenzionato Decreto e dall'art. 19, comma 5, lett. b) della L.R. n°10/97, relativamente ai soli parametri di cui alla succitata Tabella 1 è ammesso, in via transitoria e solo nella fase di messa a regime dell'impianto, un solo superamento dei suddetti limiti. Tale superamento, affinché lo scarico sia considerato in regola, non potrà comunque superare le concentrazioni riportate in Tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata:
4. Entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, dovranno pervenire a questo Ente i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii..e per consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
5. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è, comunque, consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.
6. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
7. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs.

n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.

8. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.

9. Le interruzioni per manutenzione programmata, anche parziali, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.

10. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate a questo Settore della Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.

11. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue urbane in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nelle succitate tabelle.

12. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata a questo Settore della Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

13. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente atto, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.

14. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui all'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta della Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi di depurazione e rifiuti liquidi.

15. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ed ii. è tenuto a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.

16. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dall'ottenimento di altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti, provvedimenti ed assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.

17. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute:

- nel nulla-osta ai fini idraulici prot. 109563 del 18/11/2009 rilasciato dall'Ente Provincia di Cosenza;
- nella Concessione demaniale idraulica n. 4117, Rep. n. 26457 del 13/10/2010 rilasciata dal settore Ambiente e Demanio della provincia di Cosenza con validità 19 anni.

18. La presente autorizzazione dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

19. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

20. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.

21. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.

S I R I S E R V A

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne gli usi dell'acqua, la mitilicoltura, la balneazione e la protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà inviata in originale al Sindaco pro tempore del Comune di Buonvicino e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio;

REGIONE CALABRIA Dipartimento Lavori Pubblici, UOT Funzioni Territoriali -
Demanio idrico.

Il Responsabile del Servizio Ing. Lorella Pezzi _____	Il Dirigente Avv. Anna Viteritti _____
---	--

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal_____

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile) _____
--	---